

DETERMINAZIONE A CONTRARRE n. 3807 del 22 NOVEMBRE 2021

IL SEGRETARIO GENERALE

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il Regolamento di Organizzazione dell'ACI deliberato dal Consiglio Generale ai sensi dell'art. 27 del citato decreto legislativo ed, in particolare, gli articoli 7, 12, 14, 17,18 e 20;

VISTO l'articolo 7 del citato Regolamento di Organizzazione dell'Ente, in merito alle funzioni del Segretario Generale, il quale, tra le altre attribuzioni allo stesso riservate ed affidate, adotta gli atti ed i provvedimenti, anche per l'acquisizione di beni e la fornitura di servizi e prestazioni, che comportano impegni di spesa superiori ai limiti, per valore e per materia, entro i quali i titolari dei centri di responsabilità esercitano le rispettive competenze di spesa o non rientranti nelle materie definite con provvedimento di assegnazione del budget;

VISTO il Regolamento per l'adeguamento ai principi generali di razionalizzazione e contenimento della spesa in ACI, per il triennio 2020-2022, approvato dal Consiglio Generale dell'Ente nella seduta del 23 gennaio 2020, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2, commi 2 e 2-bis, del decreto legge 31 agosto 2013, n.101, convertito, con modifiche, con legge 30 ottobre 2013, n.125;

VISTI l'art.2, comma 3 e l'art.17, comma 1, del D.P.R. 16 aprile 2013, n.62 "*Regolamento recante il codice di comportamento dei dipendenti pubblici a norma dell'art. 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165*";

VISTO il Codice di comportamento dell'ACI, deliberato dal Consiglio Generale nella seduta del 20 febbraio 2014, modificato nella seduta del 22 luglio 2015 e nella seduta dell'8 aprile 2021;

VISTO il Regolamento ACI di attuazione del sistema di prevenzione della corruzione approvato dal Consiglio Generale dell'Ente nella seduta del 29 ottobre 2015 e modificato, per ultimo, con deliberazione del 23 marzo 2021, su delega del Consiglio Generale del 27 gennaio 2021;

VISTO il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 2021-2023, redatto ai sensi dell'articolo 1 della legge 6 novembre 2012, n. 190 ed approvato dal Comitato Esecutivo dell'Ente con deliberazione del 23 marzo 2021, su delega del Consiglio Generale del 27 gennaio 2021;

VISTO il Regolamento di Amministrazione e Contabilità dell'ACI adottato in applicazione dell'art.13, co.1, lett.o) del decreto legislativo del 29 ottobre 1999, n.419 ed approvato dal Consiglio Generale nella seduta del 18 dicembre 2008;

VISTI, in particolare, l'articolo 13 del Regolamento di Amministrazione e Contabilità, il quale stabilisce che, prima dell'inizio dell'esercizio, il Segretario Generale, sulla base del budget annuale e del piano generale delle attività deliberati dai competenti Organi, definisca il budget di gestione, di cui all'articolo 7 del citato Regolamento di Organizzazione;

VISTO il budget annuale per l'anno 2022, composto dal budget economico e dal budget degli investimenti e dismissioni, deliberato all'Assemblea dell'Ente nella seduta del 26.10.2021;

VISTO il Budget di gestione per l'esercizio 2022, suddiviso per centri di responsabilità e conti di contabilità generale;

VISTO il decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50 - Codice dei contratti pubblici - di attuazione delle direttive 2014/23/UE, nonché di riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il decreto-legge n. 76 del 16 luglio 2020, recante "*Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale*", convertito, con modificazione, in Legge 11 settembre 2020, n. 120, ed integrato con quanto disposto dal decreto-legge n.77 del 31 maggio 2021, recante "*Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure*", convertito, con modificazioni, nella legge n.108 del 29 luglio 2021;

VISTO, in particolare, l'art. 32, comma 2, del Codice dei contratti pubblici, il quale prevede che, prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti, le stazioni appaltanti decretino o determinino di contrarre, individuando, in conformità ai propri ordinamenti, gli elementi essenziali del contratto ed i criteri di selezione degli operatori economici a contrarre;

VISTI gli articoli 9 e 10 del Manuale delle Procedure negoziali dell'Ente, approvato con determinazione del Segretario Generale n.3083 del 21.11.2012, in merito alle competenze in materia negoziale e ad adottare le determinazioni a contrarre;

VISTA la Determinazione ANAC n. 5 del 6 novembre 2013 – *Linee Guida su programmazione, progettazione ed esecuzione del contratto nei servizi e nelle forniture*;

VISTO l'art. 35 del Codice dei contratti pubblici, che ha recepito i Regolamenti (UE) 2019/1827,1828,1829,1830 del 30 ottobre 2019, di modifica della Direttiva 2014/24/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio riguardo alle soglie comunitarie applicabili per le procedure di aggiudicazione degli appalti nei settori ordinari, fissando e stabilendo, per il biennio 2020-2021, la soglia in € 214.000,00, esclusa IVA, quale limite per l'applicazione degli obblighi in ambito sovranazionale agli appalti pubblici di forniture e servizi affidati dagli enti pubblici;

VISTO l'art. 37 del Codice dei contratti pubblici, laddove prevede che, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e negoziazione, anche telematici, le stazioni appaltanti, per procedure di acquisizione di servizi di importo superiore ad € 40.000,00 devono essere in possesso della qualificazione ai sensi dell'art.38 del Codice stesso;

ATTESO che, ai sensi dell'art. 216, comma 10, del Codice dei contratti pubblici, fino alla data di entrata in vigore del sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti di cui all'art. 38, i requisiti di qualificazione sono soddisfatti mediante l'iscrizione all'Anagrafe di cui all'art. 33-ter del D.L. 179/2012, convertito con la L. 221/2012;

DATO ATTO che l'Automobile Club d'Italia è iscritto a tale Anagrafe con codice AUSA:0000163815, come risulta dal sito ANAC;

VISTO, nello specifico, l'articolo 12 del Manuale delle procedure negoziali dell'Ente, il quale stabilisce che, con la determinazione a contrarre o con apposito provvedimento, è nominato per

ciascun contratto, un Responsabile del procedimento, il quale svolge compiti di impulso, di direzione e di coordinamento dell'istruttoria procedimentale e le attività dirette al corretto e razionale svolgimento delle procedure di gara, ferme restando, secondo il vigente sistema di deleghe, le competenze stabilite nei regolamenti dell'Ente in merito all'adozione del provvedimento finale;

PREMESSO che, con propria determinazione n.3779 del 8 luglio 2021, e per le motivazioni nella stessa esposte sulla base dell'appunto del Servizio Patrimonio e AA.GG. prot. n.635 del 30.06.2021, si è proceduto, in autotutela, ai sensi dell'art.21-nonies della Legge n.241/90 e s.m.i., all'annullamento della determinazione a contrarre n.3748 del 23.12.2020, degli atti approvati con la stessa e di tutti gli atti di gara conseguenti e posti in essere relativi alla procedura aperta n.1/2021 - CIG 85855571C5 - per l'affidamento dei servizi di vigilanza, portierato/reception per gli uffici della Sede centrale dell'Ente, da aggiudicare con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, avviata con spedizione del bando di gara, per via telematica, all'Ufficio Pubblicazioni Ufficiali dell'Unione Europea il 18 gennaio 2021, e pubblicato sulla G.U. Italiana, Serie Speciale "Contratti pubblici", n. 9 del 25 gennaio 2021;

PRESO ATTO che le esigenze di *security* per l'Ente, alla base della suddetta procedura aperta n.1/2021, permangono e che è necessario avviare una nuova procedura di gara che, nella sua progettazione, tenga conto dei profili di criticità riscontrati e posti a motivazione del provvedimento adottato in autotutela, al fine di ristabilire le condizioni ottimali di funzionamento dei meccanismi concorrenziali, a partire dall'elaborazione di un bando rispondente agli scopi perseguiti dall'Ente e selezionare un operatore economico complessivamente qualificato in relazione alle prestazioni da eseguire, a garanzia di un servizio efficiente e funzionale rispetto alle concrete esigenze dell'Ente;

EVIDENZIATO che, in osservanza delle disposizioni introdotte dalla normativa di cui al decreto legge 7 maggio 2012, n.52 convertito, con modificazioni, nella legge 6 luglio 2012, n.94 ed al decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, nella legge 7 agosto 2012 n. 135, è stata effettuata l'indagine preliminare sulle offerte disponibili nel mercato della pubblica amministrazione ed è stato verificato che, al momento, non sono attive convenzioni Consip per servizi simili e, pertanto, sussistono le condizioni per il ricorso ad un'autonoma procedura di acquisto;

VISTI gli articoli 5 e 6 della legge n. 241/1990 e s.m.i. e l'art.31 del Codice, in merito alla nomina ed alle funzioni del responsabile del procedimento con particolare riferimento agli affidamenti di appalti pubblici;

VISTE le Linee Guida n. 3, "*Nomina, ruolo e compiti del Responsabile unico del procedimento per affidamenti di appalti e concessioni*", emanate dall'ANAC con deliberazione n. 1096 del 26 ottobre 2016 ed aggiornate con deliberazione del Consiglio n.1007 dell'11 ottobre 2017;

VISTO il decreto 7 marzo 2018, n.49 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Regolamento recante "*Approvazione delle linee guida sulle modalità di svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori e del direttore dell'esecuzione*" ed, in particolare, quanto stabilito nelle disposizioni del Titolo III, relativamente al direttore dell'esecuzione dei contratti relativi alle forniture ed ai servizi;

VISTA la determinazione n. 33 del 28.09.2021 del responsabile dell'Unità Progettuale "Attuazione Centrale Acquisti di Federazione ACI"- UPCA , con la quale, tenuto conto del citato articolo 31 del Codice dei contratti pubblici e delle relative disposizioni di attuazione, relativamente all'affidamento

del servizio in argomento, sono stati nominati il Responsabile Unico del Procedimento, il Direttore dell'esecuzione ed il Gruppo di lavoro, come segue:

- o d.ssa Patrizia Borlizzi, dirigente dell'Ufficio Acquisti, responsabile unico del procedimento RUP;
- o d.ssa Eleonora Manzionna, funzionario dell'Ufficio Acquisti, direttore dell'esecuzione del contratto (DEC)
- o d.ssa Maria Francesca Toro, assegnata all'Area di staff al Direttore dell'UPCA, componente del gruppo di lavoro, incaricata delle attività di collaborazione tecnico-amministrativa nella fase di predisposizione e controllo delle procedure di gara;
- o sig.ra Marilena Di Cresce, assegnata all'area di staff del Direttore dell'UPCA, componente del gruppo di lavoro, incaricata delle attività di collaborazione tecnico-amministrativa nella fase di predisposizione e controllo delle procedure di gara;
- o sig.ra Marinella Casula, assegnata all'Area di staff al Direttore dell'UPCA, componente del gruppo di lavoro, incaricata delle attività di collaborazione tecnico-amministrativa nella fase di esecuzione del contratto;

PRESO ATTO, come esposto dal responsabile dell'UPCA, con nota prot. n. 1022 del 18.11.2021 che, all'esito della rinnovata ricognizione dei fabbisogni di security per gli uffici della sede centrale dell'Ente, il progetto di contratto alla base della procedura n. 1/2021 annullata, è stato sottoposto ad analisi e verifica dei presupposti e criteri di fatto e di diritto, in coerenza con le regole e le direttive dettate dall'ANAC nelle Linee Guida n.10 recanti "*Affidamento del servizio di vigilanza privata*", approvate con Deliberazione del Consiglio dell'Autorità n.462 del 23 maggio 2018 ed in conformità a quanto previsto nel Bando tipo dell'ANAC n. 1/2017 "*Schema di disciplinare di gara. Procedura aperta per l'affidamento di contratti pubblici di servizi e forniture nei settori ordinari sopra soglia comunitaria con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo*", e che è stato mantenuto l'impianto originario dello schema contrattuale e della relativa disciplina, che rimane ben strutturato ed adeguato al soddisfacimento delle esigenze di security e di regolamentazione degli accessi, mentre lo stesso è stato aggiornato nei profili di seguito elencati, condivisi con l'Avvocatura dell'Ente:

- Individuazione delle prestazioni principale e secondaria: ai sensi dell'art.48, comma 2 del Codice, stante la complessa articolazione dei servizi oggetto dell'appalto, è stata individuata come principale l'attività di vigilanza, sia per il rilievo che assume nell'ambito dell'economia generale dell'appalto, sia per le caratteristiche, i requisiti organizzativi e professionali degli istituti di vigilanza privata, che richiedono il possesso di apposita licenza prefettizia da mantenere per tutta la durata del contratto;
- L'attività di portierato/reception è stata individuata come secondaria e, comunque, strutturata nel capitolato tecnico in maniera funzionale a favorire una gestione integrata ed unitaria delle varie attività oggetto dell'appalto, con riflessi positivi sulla governance dell'intero sistema e con significativi vantaggi sia in termini economici che organizzativi-gestionali;
- Sulla base della nuova configurazione delle attività, in principale e secondaria, sono stati adeguati alcuni requisiti soggettivi e professionali di partecipazione per rispondere ai canoni di proporzionalità e ragionevolezza ed agevolare la migliore partecipazione degli operatori economici alla procedura di appalto in argomento sia nella forma individuale che plurisoggettiva;

PRESO ATTO, altresì, del quadro organizzativo, normativo ed operativo di riferimento, come esposto nella citata nota prot. n. 1022 del 18.11.2021, dalla quale si rileva, in particolare, che:

- sulla base dell'analisi degli attuali e presumibili fabbisogni di sicurezza e di regolamentazione degli accessi delle varie sedi, viene mantenuta la proposta contrattuale

- basata sull'implementazione ed ottimizzazione dei sistemi di sicurezza passiva degli stabili e sulla complementarietà ed integrazione degli stessi con le risorse umane dedicate al piantonamento fisso e al portierato/reception;
- partendo dalle attuali contingenti esigenze di sicurezza connesse alla situazione di emergenza sanitaria come, peraltro, declinate nel Protocollo ACI (PCCCV) e relativi aggiornamenti e tenuto conto dei recenti decreti governativi in materia di ripresa dell'attività lavorativa in presenza e di controllo del GreenPass, il progetto di contratto si sviluppa in un'articolazione di tempi e modalità stabilite nella *lex specialis*, che contemplano possibili rimodulazioni dei servizi in termini quantitativi e prestazionali, in considerazione della natura e della specificità dell'oggetto del contratto;
 - per garantire il costante monitoraggio degli accessi e delle postazioni ritenute sensibili, nonché il pronto intervento in caso di segnalazione di allarme, le sedi di via Marsala, n.8/Galleria Caracciolo e via Solferino, n.32 verranno dotate di un sistema antintrusione e di videosorveglianza articolato, modulare e flessibile, completamente gestito dall'Appaltatore, che avrà cura di fornire, installare e mantenere in perfetta funzionalità le strumentazioni, sulla base della proposta tecnica formulata in sede di gara;
 - è stato mantenuto un arco temporale quinquennale di durata del contratto, utile ad assicurare benefici organizzativi ed economici nel tempo, nonché consentire lo sviluppo di un solido rapporto di partnership con il fornitore e la possibilità di adeguare costantemente, nel corso dello svolgimento del contratto e nei limiti delle disposizioni del Codice dei contratti, le prestazioni secondo le effettive necessità dell'Ente, disponendo di competenze e professionalità che sappiano farsi interpreti della realtà ACI, collaborando nella risoluzione di criticità, legate anche all'attuale crisi epidemiologica, o nello studio di nuovi ed eventuali progetti di sicurezza, anche attraverso l'offerta di strumentazioni tecnologiche ed impiantistiche performanti in considerazione dei tempi di ammortamento e dei costi da sostenere da parte delle società partecipanti;
 - l'affidamento pluriennale, inoltre, nell'attuale periodo di crisi economica, potrebbe contribuire a dare garanzie alla società subentrante nell'affrontare e sostenere con margini di sicurezza il cambio appalto assicurando il mantenimento dei livelli occupazionali;

RITENUTO di indire una gara in un unico lotto in considerazione dell'opportunità e convenienza di una gestione e di un coordinamento unitario dell'appalto, tenuto conto della durata del contratto ed avuto riguardo alla natura delle prestazioni da eseguire, caratterizzate dalla concomitanza di prestazioni ed unitarietà di luogo di esecuzione, nonché dalla coesione organizzativa dei servizi che, ai fini della piena fruibilità e fattibilità, anche in termini economici, sono integrati e connessi, sotto il profilo gestionale ed organizzativo, ed assumono valore in quanto unitariamente considerati e finalizzati alla realizzazione degli interessi pubblici sottesi agli obiettivi che si intendono conseguire con l'affidamento;

CONSIDERATO che la gestione unitaria dei servizi è in grado di assicurare una più efficace ed organica fruizione del complesso di attività in cui si articola l'appalto, nonché di conseguire significativi risultati in termini di razionalizzazione e contenimento della spesa, atteso che il rispetto dei principi di *favor participationis*, libera concorrenza, proporzionalità e non discriminazione, soprattutto in favore delle piccole e medie imprese, è adeguatamente garantito dalla possibilità, per gli operatori economici, di partecipare in raggruppamenti o in altre forme associate previste dall'art.45 del Codice, di affidare parte dell'esecuzione delle prestazioni in subappalto, nonché di ricorrere all'istituto dell'avvalimento disciplinato all'art.89 del Codice dei contratti per quanto concerne i requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale;

CONSIDERATO che l'impianto progettuale per il nuovo appalto del servizio prevede l'affidamento per un periodo di sessanta mesi, con facoltà di proroga per ulteriori sei mesi e, comunque, per il

tempo strettamente necessario per l'individuazione di un nuovo contraente, ai sensi dell'art. 106, comma 11, del Codice, e che, in considerazione dei tempi di rito del procedimento, il servizio verrà affidato a decorrere presumibilmente dal 1° maggio 2022 e, comunque, dalla data di stipula del contratto;

VISTO che il valore a base d'asta dell'appalto, avente ad oggetto servizi ad alta intensità di manodopera, ammonta, per il quinquennio, presuntivamente ad € 2.305.148,22 esclusa IVA, calcolato a seguito di rilevazione del mercato di riferimento e dei parametri desunti dagli osservatori pubblici, tenuto conto dell'articolazione e delle modalità di espletamento dei servizi, del monte ore previsto, dei presumibili costi per la gestione amministrativa ed organizzativa del servizio, nonché dell'utile d'impresa, come dettagliatamente esposto nella tabella "analisi dei costi" e nella tabella dei costi analitici, allegate alla citata nota prot. n. 1022 del 18.11.2021;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 23, comma 16, del Codice, il valore base del contratto comprende i costi della manodopera, stimati nell'importo di € 1.820.241,25 calcolato sulla base del costo medio orario del personale come determinato nelle specifiche tabelle del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali per il personale dipendente da istituti ed imprese di vigilanza privata e servizi fiduciari, pari ad € 19,25 per la vigilanza - IV livello, servizio tecnico/operativo - e ad € 12,09 per il portierato - livello D, servizio fiduciario;

DATO ATTO, altresì, che i costi della sicurezza derivanti da rischi di natura interferenziale non soggetti a ribasso, ai sensi del D.Lgs.n.81/2008 e s.m.i. e della determinazione dell'ANAC n.3 del 5 marzo 2008 "*Sicurezza nell'esecuzione degli appalti relativi a servizi e forniture*", sono stati valutati pari ad € 1.101,44 annui, e pertanto ad € 5.507,20 per il quinquennio, come pianificato nel DUVRI elaborato dal RSPD di sede centrale;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 35, commi 1 e 4, del Codice dei contratti pubblici, il valore stimato degli appalti pubblici e delle concessioni di lavori o servizi pubblici è calcolato sull'importo totale massimo pagabile, al netto di IVA, all'appaltatore comprensivo di qualsiasi forma di opzione o rinnovo del contratto e che, pertanto, tenuto conto delle eventuali rimodulazioni delle prestazioni che si rendessero necessarie nel corso dell'esecuzione del contratto in ragione dell'evoluzione della situazione epidemiologica e/o di mutate esigenze dell'Ente, è conveniente prevedere possibili variazioni con le modalità indicate all'art. 106 del Codice dei contratti pubblici;

TENUTO CONTO che, durante il periodo di efficacia, il contratto potrà essere modificato senza necessità di indire una nuova procedura di affidamento nei casi di cui all'art.106 del Codice e nel rispetto dei limiti previsti nel medesimo articolo e precisamente:

- a) in via del tutto eventuale, per un periodo di sei mesi e per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione del nuovo contraente, ai sensi dell'art.106, comma 11 del Codice dei contratti, potrà essere modificata la durata del contratto in corso di esecuzione;
- b) potranno essere apportate le modifiche contrattuali non sostanziali di cui all'art.106, comma 1, lett.e) del Codice degli appalti entro il limite del 10% del valore stimato come base d'asta dell'appalto;

RISCONTRATO che, ai sensi del citato art. 35, comma 4° del Codice dei contratti pubblici, il valore stimato complessivo dell'appalto, comprensivo di tutte le opzioni previste nella lex specialis di gara, è presuntivamente pari ad € 2.766.177,86 esclusa IVA, ed oltre € 507.132,60 corrispondente all'eventuale incremento del quinto del valore contrattuale, ai sensi del comma 12, dell'art. 106 del

Codice, come esplicitato dall'ANAC con comunicato del Presidente del 23 marzo 2021 e previsto nel quadro economico ai fini della copertura contabile, così determinato:

Valore a base d'asta per il quinquennio	€ 2.305.148,22 esclusa IVA
Opzione proroga tecnica fino a un massimo di sei mesi, ai sensi dell'art. 106, comma 11, Codice dei contratti pubblici	€ 230.514,82 esclusa IVA
Modifiche contrattuali non sostanziali di cui all'art.106, comma 1 lett. e) del Codice dei contratti pubblici entro il limite del 10% del valore totale dell'appalto	€ 230.514,82 esclusa IVA
Valore complessivo stimato dell'appalto	€ 2.766.177,86 esclusa IVA
Valore del quinto d'obbligo ex art. 106, comma 12, Codice dei contratti pubblici.	€ 507.132,60 esclusa IVA

RITENUTO di ricorrere all'espletamento della procedura, ai sensi degli articoli 58, 60, 95 e segg. del Codice dei contratti pubblici, atteso che la procedura aperta consente l'ampia partecipazione degli operatori economici in possesso dei requisiti previsti nel bando di gara, nel rispetto dei principi che presidono l'aggiudicazione e l'esecuzione degli appalti pubblici, come declinati nell'art.30 del Codice dei contratti pubblici;

VISTO che, nelle more dell'avvio progressivo delle procedure di affidamento mediante la Centrale Acquisti di Federazione, la procedura in argomento verrà effettuata mediante il ricorso alla piattaforma telematica *e-procurement di Federazione ACI*, disponibile per il periodo 01.10.2021/30.09.2022, con facoltà di proroga per un massimo di 36 mesi, a seguito di stipula di Accordo attuativo, derivato dall'Accordo Quadro stipulato in data 11.03.2021 tra ACI Informatica S.p.A. e il Raggruppamento Temporaneo di Imprese tra BravoSolution Italia SpA, BravoSolution S.p.A., FPA S.r.l., STEP S.r.l., individuato a seguito di espletamento di procedura di gara in ambito europeo;

CONSIDERATO che il sistema di *e-procurement* consente di entrare in contatto con un'ampia platea di operatori economici interessati alle procedure indette dall'Ente e rappresenta una strutturata misura di prevenzione della corruzione in quanto garantisce la trasparenza e la tracciabilità dell'intera procedura di acquisto, attesa l'automaticità di meccanismi di aggiudicazione, riducendo i margini di discrezionalità dell'affidamento, in coerenza con i principi di economicità, efficacia, tempestività e correttezza dell'azione amministrativa ed in linea, altresì, con gli indirizzi di dematerializzazione delle procedure di acquisto tracciati dall'Agenda Digitale;

RITENUTO, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 83, comma 8, del Codice, di individuare i criteri minimi di qualificazione, contemperando l'esigenza di selezionare un operatore in possesso di un'adeguata professionalità e di solidità economica con la necessità di consentire la più ampia partecipazione alla procedura di gara, in maniera coerente con la nuova distinzione in attività principale e secondaria;

TENUTO CONTO che, oltre ai requisiti di carattere generale di cui all'articolo 80 del Codice dei contratti pubblici, al fine di valutare adeguatamente la solidità e l'affidabilità delle ditte, la stabilità economico – finanziaria, nonché l'organizzazione dell'Impresa e l'esperienza maturata nel settore, si utilizzeranno i criteri di cui all'articolo 83 del citato Codice, in ordine alla dimostrazione della capacità economica-finanziaria e tecnica, applicando i principi di proporzionalità ed adeguatezza in

relazione all'entità, al valore ed alla tipologia dei servizi da affidare, nel rispetto dello schema di determinazione sui bandi tipo dell'ANAC in modo di assicurare la più ampia partecipazione anche delle piccole e medie imprese, nonché il rispetto dei principi comunitari di massima partecipazione, parità di trattamento e concorrenza;

EVIDENZIATO che, in coerenza con le richiamate Linee Guida n.10 dell'ANAC, nella documentazione di gara, strutturata in lotto unico, sono state considerate le distinzioni tra le attività di vigilanza e di portierato/reception, con la previsione specifica di requisiti professionali di partecipazione, in relazione alla specifica legislazione di riferimento e tenuto conto degli aspetti normativi, amministrativi, organizzativi e contrattuali delle due categorie di servizi, nonché dell'entità delle prestazioni richieste e delle modalità di esecuzione;

RILEVATO che, con riferimento ai requisiti di idoneità professionale, l'appalto, per quanto concerne lo specifico servizio di vigilanza armata, è rivolto ad una determinata categoria di operatori economici in possesso di idonea licenza prefettizia per l'esercizio dell'attività di vigilanza nell'ambito del territorio di Roma, rilasciata, ai sensi dell'articolo 134 del T.U.L.P.S, dalla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo territorialmente competente – per le classi funzionali A (attività di vigilanza), B (gestione allarmi) e che, in conformità a quanto previsto nelle suddette Linee guida ANAC n.10 "*Affidamento del servizio di vigilanza privata*", nel rispetto dei principi di ragionevolezza, non discriminazione e *favor participationis*, tale requisito, è da ritenersi soddisfatto anche qualora il concorrente sia già titolare di una licenza prefettizia per un determinato territorio provinciale e abbia presentato istanza per l'estensione dell'autorizzazione nell'ambito territoriale della provincia di Roma, purché dimostri di aver richiesto l'estensione entro il termine per la presentazione della domanda di partecipazione e la relativa autorizzazione pervenga prima della stipula del contratto;

VALUTATO di prevedere limiti di partecipazione alla presente gara connessi al fatturato specifico, in quanto indice di una pregressa e consolidata consistenza economico - patrimoniale idonea rispetto alla tipologia del servizio in argomento e tale da garantire, nei limiti di proporzione degli articoli 83 e seguenti del Codice, la più ampia partecipazione alla gara da parte degli operatori economici che competono nel settore ed, al contempo, la garanzia e l'affidabilità dell'esecuzione del contratto per l'intera durata;

CONSIDERATO che la richiesta, tra i requisiti di capacità tecnica e professionale al par. 7.3, lett. d) del disciplinare di gara, del possesso della certificazione UNI EN ISO 9001:2015, rilasciata da soggetti accreditati ai sensi delle norme europee della serie e UNI CEI EN ISO/IEC 17021, *esprime, come ribadito dall'ANAC, già con determinazione n. 2 del 1/8/2012, ed assicura la capacità di un operatore economico di organizzare i propri processi produttivi e le proprie risorse al fine di corrispondere, nel modo migliore, alle richieste della committenza e, più in generale, del mercato di riferimento e, pertanto, il rilascio di tale certificazione costituisce il traguardo di un percorso che vede impegnata l'intera struttura aziendale;*

POSTO che gli operatori economici possono provare l'adozione e l'impiego di misure equivalenti alle certificazioni in argomento, tenuto conto del giudizio discrezionale di ACI, così come previsto dall'art. 87 (*Certificazione delle qualità*), comma 2, del Codice;

RAVVISATO che, ai fini dell'ampliamento dei possibili concorrenti alla procedura aperta, rimane consentito il ricorso all'istituto dell'avvalimento, per i requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale, ai sensi dell'art. 89 del Codice e sempreché dal contratto di avvalimento risulti che la ditta ausiliaria metta effettivamente a disposizione della concorrente le proprie risorse ed il proprio apparato organizzativo nonché la complessiva solidità finanziaria ed il patrimonio esperienziale nel caso di avvalimento di garanzia del fatturato;

PRESO ATTO che, trattandosi di un appalto di servizi ad alta intensità di manodopera come definiti al comma 1 dell'art.50, la migliore offerta sarà selezionata, ai sensi dell'art.95, comma 3, lett.a) del Codice dei contratti pubblici, con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, con assegnazione massima al prezzo di punti 30/100 ed all'offerta tecnica di punti 70/100, secondo gli elementi di ponderazione e valutazione dettagliati nel paragrafo 18 del Disciplinare di gara allegato, che espressamente si approvano;

RICHIAMATE le Linee Guida n. 2 "*Offerta economicamente più vantaggiosa*" (OEPV), adottate dal Consiglio dell'ANAC con determinazione n. 1005 del 21/09/2016, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 11/10/2016, n. 238, di attuazione del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50, nelle quali vengono fornite indicazioni operative, non vincolanti, per le stazioni appaltanti, finalizzate ad individuare le caratteristiche, le componenti qualitative e quantitative dell'offerta e la ponderazione dei "pesi" o "punteggi" (e i sub-pesi o sub-punteggi) attribuiti dalla stazione appaltante a ciascun criterio (o sub-criterio) di aggiudicazione;

RAPPRESENTATO che la previsione, tra i criteri oggettivi di valutazione dell'offerta tecnica, del possesso di certificazioni di qualità, - norma BS OHSAS 18001 o ISO 45001:2018 in corso di validità, per sistema di gestione della salute e della sicurezza del lavoro; norma UNI EN ISO 14001:2015, per i sistemi di gestione ambientale; norma Etica/SA 8000:2014 relativa agli impegni etico e sociale - appartenenti ad un preciso sistema europeo di accreditamento, come elementi premianti, risponde all'esigenza di apprezzare meglio il contenuto e l'affidabilità dell'offerta e di valorizzare caratteristiche della stessa ritenute particolarmente meritevoli, anche sotto il profilo della sicurezza e della sostenibilità ambientale, che incidono in maniera diretta sulla qualità della prestazione con la garanzia ulteriore di avere interlocutori affidabili e capaci di strutturarsi e gestire le proprie risorse ed i propri procedimenti produttivi in modo tale da riconoscere e soddisfare i bisogni dei clienti, nonché in grado di rispettare l'etica sul lavoro, attraverso l'istituzione di un sistema di gestione della responsabilità sociale e corretta gestione delle risorse umane;

CONSIDERATO che, in ragione dell'articolazione del servizio e della specificità delle prestazioni, oggetto dell'appalto da affidare, al fine di consentire a tutti gli operatori economici interessati di fruire delle stesse opportunità e garanzie e di poter formulare un'offerta adeguata e sostenibile, nel rispetto del principio della concorrenza e della *par condicio*, è stato mantenuto il termine ordinario di presentazione delle offerte stabilito nell'articolo 60, commi 1 e 2-bis, del Codice dei contratti pubblici;

TENUTO CONTO che, al fine di promuovere la stabilità occupazionale nel rispetto dei principi dell'Unione Europea, e ferma restando la necessaria armonizzazione con l'organizzazione aziendale dell'operatore economico subentrante e con le esigenze tecnico-organizzative e di manodopera previste nel nuovo contratto, l'aggiudicatario della procedura di gara è tenuto ad assorbire prioritariamente nel proprio organico il personale già operante alle dipendenze dell'operatore economico uscente, in conformità all'art. 50 del Codice e alle Linee Guida n. 13 recanti la "*Disciplina delle clausole sociali*" approvate dal Consiglio dell'Autorità con delibera n. 114 del 12.12.2019 e che il concorrente dovrà allegare all'offerta economica un Progetto di riassorbimento atto ad illustrare le concrete modalità di applicazione della clausola sociale, con particolare riferimento al numero dei lavoratori che beneficeranno della stessa e alla relativa proposta contrattuale;

VISTO l'interesse pubblico a garantire il perseguimento di obiettivi di efficienza e di ottimizzazione degli attuali standard di sicurezza, dell'utilizzazione delle risorse anche strumentali della pubblica



amministrazione e dell'elevazione degli *standard* qualitativi ed economici dei servizi, nonché il mantenimento nel tempo degli effetti e delle misure di contenimento della spesa per la più efficace realizzazione del principio costituzionale del buon andamento;

VISTA la documentazione di gara (bando, disciplinare, capitolato tecnico, contratto e relativi allegati), che disciplina le modalità di svolgimento della gara e gli aspetti normativi e tecnici del servizio, che si approva in ogni parte;

RITENUTO di procedere all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta, purché valida e ritenuta congrua ad insindacabile giudizio dell'Amministrazione ACI, con esclusione di offerte in aumento rispetto alla base d'asta, nonché di non procedere all'aggiudicazione, qualunque sia il numero di offerte pervenute, per rilevanti motivi di interesse pubblico, nonché di non procedere all'aggiudicazione per irregolarità formali, opportunità, convenienza senza che ciò comporti alcuna pretesa da parte dei concorrenti;

PRESO ATTO che, ai sensi e per gli effetti dell'art.5 del Decreto 2 dicembre 2016 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, pubblicato sulla GU n.20 del 25.01.2017 - Definizione degli indirizzi generali di pubblicazione degli avvisi e dei bandi di gara di cui agli articoli 70, 71 e 98 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n.50, le spese di pubblicazione del Bando di Gara, sui quotidiani e sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, graveranno sull'aggiudicatario;

VISTO l'art.77, commi 1 e 3, del Codice dei contratti pubblici, che dispone che, nelle procedure di affidamento di contratti di appalto o di concessione da aggiudicare mediante il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, la valutazione delle offerte, dal punto di vista tecnico ed economico, sia attribuita ad una commissione giudicatrice composta di esperti nello specifico settore cui afferisce l'oggetto del contratto;

RICHIAMATI gli articoli 31, 32 e 33 del Manuale delle procedure negoziali dell'Ente relativamente alle modalità ed ai tempi di nomina ed alle funzioni dei componenti delle Commissioni di aggiudicazione dell'Ente;

VISTO il decreto legislativo 9 aprile 2008, n.81 in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro ed, in particolare, l'art. 26, comma 3, il quale prevede che deve essere elaborato e allegato ai contratti di appalto un documento unico di valutazione dei rischi da interferenze (DUVRI), che indichi le misure adottate per eliminare o, ove ciò non sia possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze;

VISTI l'articolo 42 del Codice dei contratti pubblici e l'articolo 6-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, introdotto dalla legge 6 novembre 2012, n. 190 relativi all'obbligo di astensione dall'incarico del Responsabile del procedimento in caso di conflitto di interessi ed all'obbligo di segnalazione, da parte dello stesso, di ogni situazione di conflitto, anche potenziale, nonché le indicazioni contenute nelle Linee Guida n. 15 recanti «*Individuazione e gestione dei conflitti di interesse nelle procedure di affidamento di contratti pubblici*», approvate dal Consiglio dell'Autorità con delibera n. 494 del 05 giugno 2019;

VISTO che la presente determinazione è sottoposta al controllo di copertura *budget* dell'Ufficio Amministrazione e Bilancio dell'Ente;

VISTA la legge 13 agosto 2010, n. 136 ed, in particolare l'art. 3, relativamente alla disciplina sulla tracciabilità dei flussi finanziari e il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 relativo agli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni;

VISTO che, ai sensi e per gli effetti dell'art.30 comma 5-bis del Codice dei contratti pubblici, sull'importo netto progressivo delle prestazioni deve essere operata una ritenuta dello 0,50 per cento e che detta somma verrà accantonata a titolo di "ritenuta a garanzia" per il corretto adempimento degli obblighi previdenziali e assistenziali, e sarà svincolata soltanto in sede di liquidazione finale dopo la verifica di conformità dello svolgimento del servizio, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva;

RICHIAMATE le modalità operative descritte nel "*Manuale delle Procedure Amministrativo-Contabili*" dell'Ente, approvato con Determinazione del Segretario Generale n. 2872 del 17 febbraio 2011;

VISTO il Regolamento recante "*Disciplina per la ripartizione degli incentivi per le funzioni tecniche di cui all'art. 113 del Codice dei contratti pubblici*" approvato dal Consiglio Generale dell'Ente con deliberazione assunta nella riunione del 27.01.2021;

RAPPRESENTATO di impegnare una quota massima non superiore al 2% dell'importo a base di gara, esclusa IVA, per la costituzione del suddetto Fondo per le funzioni tecniche di cui all'art. 1 del citato Regolamento ai fini della corresponsione, secondo le percentuali massime graduate nell'art. 7 ed i coefficienti stabiliti dall'art.10, degli incentivi economici correlati allo svolgimento delle prestazioni professionali da parte del RUP, del DEC e dei collaboratori individuati con la determinazione n. 33 del 28.09.2021 del responsabile dell'UPCA;

ATTESO che la predetta somma da accantonare corrisponde a complessivi € 46.102,96 da imputare sul conto Co.Ge. n.410718002, in quanto, ai sensi del comma 5-bis dell'art.113, gli incentivi o fanno capo al medesimo capitolo di spesa previsto per i singoli lavori, servizi e forniture;

PRESO ATTO del Quadro Economico Generale dell'appalto, come dettagliato nella nota prot. n. 1022 del 18.11.2021, strutturato in:

- A) "Somme per servizi" pari ad € 3.273.310,46 oltre IVA, comprese le opzioni contrattuali e il quinto d'obbligo di cui all'art.106, co.11 del Codice dei contratti e gli oneri della sicurezza non soggetti al ribasso;
- B) "Somme a disposizione per l'appalto" pari ad € 60.702,96 comprensivo dell'incentivo per le funzioni tecniche ex art.113 del Codice dei contratti pubblici e delle spese di gestione della piattaforma di e.procurement;

VISTO l'art.40, comma 2 del Codice dei contratti pubblici, il quale dispone che, a decorrere dal 18 ottobre 2018, le comunicazioni e gli scambi di informazioni nell'ambito di procedure di appalto, svolte dalle stazioni appaltanti, siano eseguiti utilizzando mezzi di comunicazione elettronici;

VISTO che, ai sensi della Delibera ANAC n. 1121 del 29.12.2020, il contributo, per la presente procedura, per ACI, quale stazione appaltante - codice AUSA 0000163815 - ammonta ad € 600,00;

DETERMINA

sulla base di quanto espresso in premessa e della documentazione ivi richiamata, che costituiscono parte integrante e sostanziale della presente determinazione;

Di autorizzare, ai sensi degli articoli 32, 58, 60 e 95 del Codice dei contratti pubblici, l'espletamento della procedura di gara aperta per l'affidamento dei servizi di vigilanza e portierato/reception e servizi connessi di videosorveglianza, per la sede centrale dell'Ente (via Marsala, 8/Galleria Caracciolo, via Solferino, 32) con l'aggiudicazione all'offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo e valutata con l'attribuzione di massimo punti 70 all'offerta tecnica e massimo punti 30 all'offerta economica, in conformità ai criteri ed agli elementi di valutazione descritti ai paragrafi 18 e 19 del disciplinare di gara;

Di stabilire che la suddetta procedura avrà luogo con il ricorso alla piattaforma telematica di *e.procurement della Federazione ACI*, nelle forme e secondo le modalità indicate ed ivi stabilite, previa pubblicazione dei bandi e dei documenti di gara nelle forme di legge;

Di approvare la documentazione di gara e specificamente il bando di gara, il disciplinare di gara, il capitolato tecnico e lo schema di contratto, che costituiscono parte integrante e sostanziale della presente determinazione;

Di approvare i requisiti e le condizioni di partecipazione indicati nei paragrafi 6 e 7 del disciplinare di gara e le modalità di partecipazione, di possesso e di cumulo dei suddetti requisiti in caso di partecipazione in forma plurisoggettiva, indicate nello stesso paragrafo 7 e ss. del disciplinare di gara;

Di autorizzare il subappalto secondo le previsioni e le modalità dell'art. 105 del Codice dei contratti pubblici e del paragrafo 9 del disciplinare di gara;

Di dare atto che il contratto avrà la durata di sessanta mesi a decorrere presumibilmente dal 1° maggio 2022 e, comunque, dalla data di stipula del contratto, per un valore a base di asta di € 2.305.148,22 esclusa IVA, oltre € 5.507,20 per oneri sicurezza derivanti da rischi di natura interferenziale non soggetti a ribasso, con facoltà di proroga, ai sensi dell'art. 106, comma 11, del Codice dei contratti pubblici, per il tempo strettamente necessario all'individuazione di un nuovo contraente, e, comunque, per un periodo non superiore a sei mesi;

Di autorizzare, durante il periodo di efficacia del contratto senza necessità di indire una nuova procedura di affidamento, le modifiche indicate nel paragrafo 4.1 del disciplinare di gara, ai sensi e per gli effetti dell'art. 106 del Codice dei contratti, e, per l'effetto di stabilire che il valore stimato dell'appalto, comprensivo di tutte le opzioni indicate, è presuntivamente pari ad € 3.273.310,46 esclusa IVA, comprensivo dell'importo di € 507.132,60 esclusa e IVA, quale valore stimato del quinto d'obbligo ai sensi dell'art.106, co. 12 del Codice dei contratti pubblici – come previsto nel quadro economico ai fini della copertura contabile :

Importo a base di asta per il quinquennio contrattuale	€ 2.305.148,22
Opzione proroga tecnica fino a un massimo di sei mesi, ai sensi dell'art. 106, comma 11, Codice contratti pubblici	€ 230.514,82
Modifiche contrattuali non sostanziali di cui all'art.106, comma 1 lett. e) del Codice contratti pubblici entro il limite del 10% del valore totale dell'appalto	€ 230.514,82
Valore del quinto d'obbligo ex art. 106, comma 12, Codice contratti pubblici	€ 507.132,60



Di imputare la complessiva somma di € 3.273.310,46 oltre IVA, comprensiva del valore del quinto d'obbligo di cui all'art. 106 comma 12 del Codice dei contratti pubblici computato ai fini della capienza contabile, sul conto Co.Ge. n. 410718002 – "Servizi di vigilanza" a valere, per le rispettive quote di competenza, sui budget di gestione da assegnare per gli esercizi finanziari competenti 2022- 2023- 2024- 2025-2026 e 2027 al Servizio Patrimonio e AA.GG., quale Unità Organizzativa Gestore, C.D.R. 1101.

Di dare atto che, ai sensi dell'art.30 comma 5-bis del Codice dei contratti pubblici, sull'importo netto progressivo delle prestazioni sarà operata una ritenuta dello 0,50 per cento e che detta somma verrà accantonata a titolo di "ritenuta a garanzia" per il corretto adempimento degli obblighi previdenziali e assistenziali, e sarà svincolata soltanto in sede di liquidazione finale dopo la verifica di conformità dello svolgimento del servizio, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva.

Di precisare che:

- ai sensi degli artt. 32 e 33 (*Controlli sugli atti delle procedure di affidamento*) del Codice dei contratti pubblici si procederà all'aggiudicazione, in conformità all'art. 34 del Manuale delle procedure negoziali dell'Ente e che l'aggiudicazione diverrà efficace all'esito positivo della verifica, in capo all'aggiudicatario, del possesso dei prescritti requisiti di ordine generale e speciale indicati nel bando, tenuto conto di quanto previsto dall'art.3, relativamente alle verifiche antimafia, del decreto-legge n. 76 del 16 luglio 2020, convertito, con modificazione, in Legge 11 settembre 2020, n. 120.
- il contratto, a seguito delle verifiche in capo all'aggiudicatario, ai sensi dell'art. 32, comma 7, del Codice dei contratti pubblici, dei requisiti di carattere generale e speciale richiesti ai fini della partecipazione e tenuto conto di quanto previsto dall'art. 32, comma 14, del Codice dei contratti pubblici, verrà stipulato in modalità elettronica, con firma digitale.

Di dare atto che:

- la pubblicazione dell'avviso di gara, nella versione allegata verrà effettuata, come previsto dall'art. 5 del Decreto 2 dicembre 2016 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, pubblicato sulla GU n.20 del 25.01.2017- Definizione degli indirizzi generali di pubblicazione degli avvisi e dei bandi di gara di cui agli articoli 70, 71 e 98 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n.50.
- le spese di pubblicazione del Bando di Gara, sui quotidiani e sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, graveranno sull'aggiudicatario nella misura massima complessiva ed autorizzata e dovranno essere rimborsate all'ACI entro 60 (sessanta) giorni dall'aggiudicazione.
- ai sensi dell'art. 2 del Decreto 2 dicembre 2016 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, gli avvisi e i bandi sono inoltre pubblicati sul «profilo di committente», con l'indicazione della data e degli estremi di pubblicazione sulla stessa piattaforma.

Di dare atto e confermare, fermo restando quanto previsto dall'articolo 42 del *Codice dei contratti pubblici* in caso di conflitto di interessi, anche potenziale, come da determinazione del Responsabile dell'UPCA n. 33 del 28.09.2021, l'individuazione e la nomina del Responsabile Unico del procedimento, del Direttore dell'esecuzione e del Gruppo di lavoro, come segue:

- d.ssa Patrizia Borlizzi responsabile unico del procedimento;
- d.ssa Eleonora Manzionna, direttore dell'esecuzione del contratto;

- o d.ssa Maria Francesca Toro, componente del gruppo di lavoro, incaricata delle attività di collaborazione tecnico-amministrativa nella fase di predisposizione e controllo delle procedure di gara;
- o sig.ra Marilena Di Cresce, componente del gruppo di lavoro, incaricata delle attività di collaborazione tecnico-amministrativa nella fase di predisposizione e controllo delle procedure di gara;
- o sig.ra Marinella Casula, componente del gruppo di lavoro, incaricata delle attività di collaborazione tecnico-amministrativa nella fase di esecuzione del contratto.

Di impegnare sullo stesso conto Co.Ge. n. 410718002, la somma quantificata in € 46.102,96 pari al 2% dell'importo posto a base di gara, modulato sull'ammontare del servizio, per la costituzione del Fondo ai sensi dell'art.113 del Codice dei contratti pubblici e da ripartire a favore del Gruppo di lavoro, nelle misure percentuali stabilite nel Regolamento ACI recante " *Disciplina per la ripartizione degli incentivi per le funzioni tecniche di cui all'art. 113 del Codice dei contratti pubblici* "

Di dare atto che, ai sensi della Delibera ANAC n. 1121 del 29.12.2020, il contributo, per la presente procedura, per ACI, quale stazione appaltante - codice AUSA 0000163815 - ammonta ad € 600,00.

Di dare atto del Quadro Economico Generale dell'appalto, strutturato in:

- A) "Somme per servizi" pari ad € 3.273.310,46 oltre IVA, comprese le opzioni contrattuali e il quinto d'obbligo di cui all'art.106, co.11 del Codice dei contratti e gli oneri della sicurezza non soggetti al ribasso;
- B) "Somme a disposizione per l'appalto" pari ad € 60.702,96, comprensivo dell'incentivo per le funzioni tecniche ex art.113 del Codice dei contratti pubblici e delle spese di gestione della piattaforma di e.procurement.

Le Direzioni, i Servizi e gli Uffici competenti sono incaricati di dare esecuzione alla presente determinazione.

La presente determinazione viene trasmessa, per il tramite della Responsabile dell'UPCA, al Responsabile del procedimento per gli adempimenti di competenza.

Allegati:

1. Bando di gara
2. Disciplinare di gara
3. Schema di contratto
4. Capitolato tecnico/prestazionale